

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5671 del 05/11/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Società Agricola A.R.A. di Hagedoorn Hendrik per impianto ubicato in Via Montebello n. 4, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5877 del 31/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla Società Agricola A.R.A. di Hagedoorn Hendrik per impianto ubicato in Via Montebello n. 4, Comune di San Lazzaro di Savena (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla Società Agricola A.R.A. di Hagedoorn Hendrik per l'impianto sito a San Lazzaro di Savena, in via Montebello n. 4, dove viene svolta l'attività di allevamento di pollame. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali² di acque reflue domestiche ed industriali assimilate. Soggetto competente Comune di San Lazzaro di Savena.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'Allegato A al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la Società Agricola A.R.A. di Hagedoorn Hendrik a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Società Agricola A.R.A. di Hagedoorn Hendrik, C.F. HGDHDR72A05A944Y, P.IVA 01955131204, con sede legale a San Lazzaro di Savena, in via Montebello n. 4, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Sergio Buriani, in qualità di procuratore speciale di Società Agricola A.R.A. di Hagedoorn Hendrik per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena in data 13/2/2018 al prot. n. 6834, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota del 13/2/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 14/2/2018 al prot. PGB0 n. 3633, ha trasmesso ad Arpae ed all'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale, la citata domanda.

Il S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena con propria nota del 5/3/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 5/3/2018 al prot. PGB0 n. 5401, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni di Arpae e dell'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale.

L'Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale, con propria atto n. 32 del 15/3/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 20/3/2018 al prot. PGB0 n. 6763, ha trasmesso il nulla osta ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

I S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena, con propria nota del 3/4/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 6/4/2018 al prot. PGB0 n. 8177, ha sospeso il procedimento amministrativo a seguito di richiesta di integrazioni documentati presentata da Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Urbano. Dette integrazioni sono pervenute in data 3/5/2018.

Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Urbano con propria nota del 17/10/2018, PGB0 n. 24161, ha trasmesso ad Arpae - SAC ed al S.U.A.P. del Comune di San Lazzaro di Savena il nulla osta con prescrizioni per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 146 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche ed assimilate in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.04 pari a € 146.

Bologna, data di redazione 31/10/2018

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della Società Agricola A.R.A. di Hagedoorn Hendrik ubicato in Via Montebello n. 4,
Comune di San Lazzaro di Savena (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate in acque superficiali di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali classificato dal Comune di San Lazzaro di Savena (visto il parere di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Urbano), “scarico di acque reflue domestiche ed industriali assimilate”.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di San Lazzaro di Savena con il parere pg n. 9200 del 5/3/2018, visti i pareri di Arpae - Servizio Territoriale - Distretto Urbano prot. n. 24161 del 17/10/2018 e dell’Ente di Gestione per i Parchi e la biodiversità Emilia Orientale n. 32 del 15/3/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 7371/2018

Documento redatto in data 31/10/2018

Settore Ambientali

Prot. n. 9200

AL SUAP
sede

OGGETTO: HAGEDOORN Hendrik. AUA per scarico acque capannone agricolo. Via Montebello n. 4.

In riferimento alla pratica di cui all'oggetto ed alla richiesta di parere conseguente, considerato che la Ditta in oggetto scarica in acque superficiali (fosso di proprietà) le acque domestiche previa fitodepurazione, mentre le acque industriali provenienti dal capannone agricolo (lavaggio) vengono convogliate in cisterna a tenuta, si esprime per quanto di competenza parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- Ogni modifica apportata all'edificio, quale aumento della superficie utile disponibile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un possibile aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti (AE) rispetto all'attuale situazione autorizzata (1 A.E.), dovrà essere autorizzata;
- Nella formazione del livellamento finale è opportuna la costituzione e il mantenimento di piccoli argini perimetrali per impedire l'ingresso di acque meteoriche nel vasoio dell'impianto di fitodepurazione, avendo anche particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
- venga eseguita la necessaria e costante manutenzione della vegetazione, al fine di garantire il mantenimento delle funzioni evaporative, adottando misure di protezione dell'apparato radicale in condizioni prolungate di gelo o strati significativi di neve, che possono compromettere il buon funzionamento dell'impianto;
- venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) della fossa Imhoff e del pozzetto di ispezione. I rifiuti (fanghi) risultanti da detta operazione devono essere smaltiti in conformità al DLgs 152/06;
- Gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali e/o igienico-sanitari quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
- Fatte salve eventuali ed ulteriori condizioni espressi per competenza dall'ARPAE in merito allo scarico delle acque industriali, le acque risultanti dallo svuotamento periodico della cisterna a tenuta dovranno essere smaltite in conformità al DLgs 152/06.

- è fatta salva ogni determinazione di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale;

- occorre richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a modifica della ragione sociale;



SAN LAZZARO
DI SAVENA

- si intende fatta salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale che in prosieguo di tempo intervenisse a disciplinare diversamente la materia;


28/02/2018

IL FUNZIONARIO
Claudio Bandiera



IL RESP. DEL SETTORE
(Ing. Elisabetta Ferri)

Elisabetta Ferri



ARPAE SAC
c.a Pier Luigi Bernardi

SUAP del Comune di San Lazzaro di Savena
c.a Dott.ssa Concetta Di Prima

OGGETTO: Relazione Tecnica per richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per la Ditta Società Agricola A.R.A. di Hagedoorn Hendrik situata in via Montebello 4 nel Comune di San Lazzaro di Savena.

1. Trattasi di richiesta di **Nuova Autorizzazione Unica Ambientale** per la Ditta Società Agricola A.R.A. di Hagedoorn Hendrik situata in via Montebello 4 nel Comune di San Lazzaro di Savena, all'interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell'Abadessa, con attività di Allevamento di Pollame e capannone per il deposito conservazione condizionata prodotti zootecnici (uova anatra).
2. Trattasi di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali assimilate per legge alle acque reflue domestiche ai sensi del Dlgs.152/06 e s.m.i.
3. Visto il Parere favorevole del Comune di San Lazzaro di Savena.
4. Visti i Pareri/Nulla Osta dell'Ente Parco, relativi alla realizzazione dell'allevamento e del nuovo capannone.
5. In merito all'immobile realizzato per la sola "conservazione condizionata" delle uova prodotte dall'allevamento si rileva:
 - come sistema di trattamento per i reflui domestici derivanti dal servizio igienico, un impianto costituito da fossa Imhoff e vassoio assorbente di fitodepurazione sub-superficiale a flusso orizzontale (dimensionato in ragione di 1 abitante equivalente) e come recapito dei reflui prodotti, il fosso esistente in adiacenza all'immobile;
 - che le acque meteoriche di dilavamento dei coperti vengono raccolte in cisterna da 10 mc per il riutilizzo e lo scarico del troppo pieno viene convogliato nel medesimo fosso delle acque reflue domestiche;
 - che le acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche per legge, derivanti dalle attività di lavaggio, all'interno dell'area di conservazione delle uova vengono raccolti in cisterna di 5 mc e gestite come rifiuto.
6. Dalla documentazione ai nostri atti risulta in essere L'Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue domestiche derivanti dall'unità abitativa (che risulta sede legale dell'Azienda) emessa con atto prot. 196 del 07/01/2016 dal Comune di San Lazzaro di Savena.
7. In merito all'attività di allevamento, dalla documentazione integrativa pervenuta con PGB0/2018/10188 del 03/05/2018 emerge:
 - un numero di capi medio paria a 2150 unità, che non necessita dell'autorizzazione per l'utilizzo dei reflui zootecnici producendo meno di 1000 Kg di azoto al campo all'anno ai sensi del Regolamento Regionale 3 del 2017.
 - che le acque reflue meteoriche di dilavamento dell'area di stabulazione confluiscono in un bacino chiuso indicato privo di scolo superficiale nel vicino torrente Zena e che non ha nessuna

permeabilità verso la falda freatica sottostante alla luce delle prove geologiche effettuate nel 2011, che evidenziano uno strato compatto di argilla avente uno spessore di almeno 80 cm;

- che il bacino suddetto funge da trattamento delle acque reflue prodotte attraverso un sistema di fitodepurazione - lagunaggio;
- che la pollina prodotta viene conferita a terzi, prevedendo quindi la raccolta e garantendo l'assenza di inquinamento del suolo e delle acque.

Alla luce di quanto sopra esposto nulla osta al procedimento in esame vincolato alle **seguenti prescrizioni**:

- In merito all'inserimento nell'AUA, dell'Autorizzazione allo Scarico delle acque reflue domestiche derivanti dall'unità abitativa, quale sede legale dell'attività, ai sensi del DPR 59/2013, si demanda ogni ulteriore altra valutazione ad ARPAE-SAC, evidenziando che i due fabbricati risultano localizzati in due particelle differenti e che nel nuovo capannone è presente un'area uffici;
- in merito alle acque reflue domestiche derivanti dal capannone:
 - di chiarire entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto, la natura della terza tubazione (scarico) presente nella documentazione fotografica allegata, che risulta non congruente a quanto indicato nella planimetria di progetto;
 - dovrà essere garantito il corretto funzionamento del sistema di Fitodepurazione attraverso l'effettuazione di verifiche periodiche all'impianto, con particolare riferimento ai fenomeni di intasamento dello stesso. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
 - al fine di garantire l'efficienza depurativa del sistema, le operazioni di pulizia e svuotamento della fossa Imhoff, dovranno essere eseguite almeno una volta all'anno e i fanghi raccolti smaltiti attraverso Ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conferiti ad apposito impianto di trattamento autorizzato. La documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
 - al fine di limitare l'ingresso delle acque meteoriche nel vassoio utilizzato per la fitodepurazione si dovrà avere particolare riguardo alle pendenze del terreno circostante;
 - per il mantenimento delle funzioni evaporative si prescrive una periodica manutenzione della vegetazione utilizzata;
 - gli scarichi non dovranno mai produrre inconvenienti ambientali quali impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosoli;
 - ove non presente dovrà essere posizionato un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo prima dell'immissione delle acque reflue domestiche al recettore, conforme allo schema tipo riportato nel Manuale 92 Unichim del Febbraio 1975 e sempre accessibile e riconoscibile dagli Organi competenti;

Per l'attività di allevamento:

- in base al numero dei capi allevati (potenzialità massima indicata = a 2150), l'allevamento in essere risulta soggetto a quanto previsto dal Regolamento Regionale 3 del 2017; ove l'Azienda intenda incrementare tale numero, dovrà provvedere alle necessarie comunicazioni e alle eventuali modifiche dell'Autorizzazione Unica Ambientale .

- d) Alla luce di quanto riportato nella relazione geologica, al fine di escludere inequivocabilmente la presenza di uno scarico nel Torrente Zena e la possibile permeabilità verso la falda freatica sottostante, si chiede di indicare entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto:
- se il bacino principale, utilizzato per la fitodepurazione-lagunaggio, risulta in comunicazione con il secondo bacino (di modestissime dimensioni) che presenta una condotta interrata con scarico nel Torrente Zena;
 - se lo strato compatto di argilla di 80 cm è presente anche sul fondo del bacino; unitamente al dato di profondità e al volume dell'invaso.
- e) come indicato dall'azienda:
- dovranno essere effettuate periodiche operazioni di pulizia dell'area definita parchetto e il materiale raccolto dovrà essere stoccato sotto la tettoia e smaltito in analogia alle lettiere;
 - le acque meteoriche di dilavamento della tettoia non dovranno confluire al bacino di raccolta, come le acque derivanti dalle aree limitrofe non interessate dall'allevamento:

L'istruttoria Tecnica è stata eseguita dai tecnici Catia Cavicchi e Francesco Milazzo ai quali ci si potrà rivolgere per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dott.ssa Paola Silingardi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.



Ente di Gestione per
i Parchi e la Biodiversità
Emilia Orientale

ATTO

n° 32

del 15/03/2018

OGGETTO: autorizzazione unica ambientale per scarico di acque reflue domestiche non recapitate in pubblica fognatura di nuovo capannone agricolo ubicato in Via Montebello, n. 4 in Comune di San Lazzaro di Savena, in Zona Cf del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, all'interno dell'omonimo Sito Natura 2000; rilascio di nulla osta al proprietario Hagedoorn Hendrik.

L'AREA AMBIENTE\RESPONSABILE

Bianco David

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il presente nulla osta e' stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 16/03/2018.

Lì 16/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMBIENTE

Vista la richiesta presentata all'Ente lo scorso 14 febbraio 2018, prot. n. 582, dal SUAP di San Lazzaro di Savena, relativa all'autorizzazione unica ambientale per scarico di acque reflue domestiche non recapitate in pubblica fognatura di nuovo capannone agricolo ubicato in Via Montebello, n. 4 in Comune di San Lazzaro di Savena (BO) di proprietà del Sig. Hagedoorn Hendrik;

Preso atto che la domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica;
- documentazione fotografica;
- cartografia catastale;
- schede impianti;
- planimetria dell'impianto fognario;
- modulo di pre-valutazione d'incidenza;

Dato atto che il richiedente intende dotare il capannone agricolo di un impianto di depurazione di acque reflue domestiche non recapitate in pubblica fognatura, dimensionato per 1 A. E. (bagno e servizio doccia) così strutturato: vasca Imhoff (dimensionata per 4 A.E.), bacino di fitodepurazione di 5 metri quadrati con letto assorbente e piante di bambù, il quale a sua volta addurrà i reflui ulteriormente chiarificati in eccesso direttamente in fosso esistente;

Dato atto in particolare che:

- a) il capannone agricolo è finalizzato alla conservazione condizionata di prodotti zootecnici (uova anatre)
- b) le acque nere di lavaggio della zona conservazione - incubazione al piano terra, addurranno ad una cisterna interrata di 5.000 litri di capacità, completamente isolata e non collegata alla rete fognante descritta in precedenza il cui scarico come rifiuto verrà effettuato da ditte specializzate;
- c) la rete di smaltimento delle acque chiare risulta completamente separata da quella delle acque nere, realizzata in modo da convogliare le acque dei pluviali del coperto in una cisterna interra di 10.000 litri, per mezzo di opportune tubazioni interrate; successivamente le acque raccolte nella cisterna saranno recuperate per usi non irrigui e delle aree verdi circostanti; il troppo pieno della cisterna verrà a recapitare lo scarico presso il fosso esistente;
- d) i cortili risultano di tipo inghiaiato e pertanto non è prevista la realizzazione di sistema di raccolta per le acque piovane;

Considerato che la richiesta si riferisce ad edificio sito in zona Cf del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa, e che lo scarico è ubicato in un terreno interno al SIC-ZPS IT4050001, in prossimità di habitat di interesse comunitario 91L0 "Querceti di rovere illirici (*Erythronio-Carpinion*)" e 9260 "Castagneti" (per una percentuale pari al 20%), con il coinvolgimento di habitat di specie animali di interesse europeo legati al contesto rurale e forestale in cui il sistema di fognatura si inserisce;

Visto il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120, con cui si recepisce la Direttiva dell'Unione Europea n. 92/43/CEE, relativa alla "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche";

Vista la Legge Regionale 14 aprile 2004, n.7, contenente "Disposizioni in materia ambientale", che al Titolo I - artt.3-7, definisce i compiti e le funzioni dei vari Enti anche in ordine alle procedure per l'effettuazione delle valutazioni di incidenza di cui alla normativa nazionale;

Richiamate in particolare:

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1191 del 24-07-2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 742 del 23 maggio 2016 "Approvazione delle Misure Specifiche di Conservazione e/o dei Piani di Gestione dei Siti Natura 2000 della Regione Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 79 del 22-01-2018 "Approvazione delle Misure generali di conservazione e dei Piani di gestione dei Siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle Delibere n. 1191/07 e n. 667/09;

Esaminata la scheda di Pre-valutazione di incidenza per interventi firmata dal richiedente, in cui si dichiara una incidenza "bassa" sul Sito Natura 2000;

Considerato che l'area in cui verrà recapitato lo scarico dopo il trattamento di depurazione è situata ad una certa distanza da ambienti particolarmente sensibili (come ad es. aree carsiche e acque oligotrofiche);

Dato atto che la realizzazione dello scarico per la sua natura (tipo di origine del refluo e quantità, trattamento a cui viene sottoposto, modalità di scarico) e per l'area in cui viene ad

essere collocata non interferirà significativamente sugli obiettivi di conservazione delle acque e del patrimonio naturale stabiliti dal Piano Territoriale del Parco e avrà una incidenza "bassa" sul Sito Natura 2000 e sugli habitat e specie di interesse comunitario;

Visto il nulla osta n. 125 del 22/12/2011 rilasciato dall'allora Consorzio di gestione del Parco dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa per *"nuova costruzione di un capannone agricolo ad uso conservazione condizionata prodotti zootecnici (uova anatre) a servizio dell'Azienda agricola A.R.A. in via Montebello 4 in Comune di San Lazzaro di Savena. Proprietà Hagedoorn Hendrik"*;

Dato atto che l'impianto prevede un bacino di fitodepurazione con piante di bambù, è necessario, come già prescritto dal NO n. 125/2011 sopra richiamato, che *"la vegetazione dell'impianto tenga conto dell'elenco delle specie ammesse dal Regolamento del Parco"*;

Considerato che l'attività di scarico di refluo depurato è da ritenersi conforme a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco, in particolare dalle Norme di attuazione (artt. nn. 10bis "Conservazione degli habitat naturali", 14 "Tutela delle acque", 20 "Zona C"), in particolare per quanto riguarda una rigorosa tutela delle acque, a condizione che siano rispettate le prescrizioni sotto riportate;

Viste inoltre la Legge 394/91 e successive modificazioni e integrazioni, la Legge Regionale 6/2005, la Legge Regionale n. 23 del 24/12/2011;

DETERMINA

1. di **rilasciare** al Sig. Hagedoorn Hendrik, residente a San Lazzaro di Savena (BO) in Via Montebello n. 4, il **nulla-osta** per lo scarico di acque reflue domestiche (per un A.E.) non recapitate in pubblica fognatura di nuovo capannone agricolo ubicato in Via Montebello, n. 4 in Comune di San Lazzaro di Savena, come da richiesta ricevuta il 14/02/2018 (prot. 582) che viene allegata unitamente ai relativi elaborati al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di **subordinare** il presente nulla osta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - l'impianto di fitodepurazione dovrà prevedere l'impiego esclusivo di piante scelte dall'elenco ammesso dal Regolamento del Parco (cfr. Allegato), privilegiando possibilmente piante quali salici o pioppi adatte alla zona e alla funzione di depurazione;
 - nella fase gestionale dovrà essere prevista un'accurata manutenzione dell'impianto tramite controllo e pulizia annuale della fossa Imhoff;

3. di ritenere il rilascio dello scarico domestico trattato e la gestione delle acque nere di lavaggio prodotte nella zona di conservazione - incubazione al piano terra del capannone agricolo **conformi a quanto previsto dal Piano Territoriale del Parco**, in particolare dalle Norme di attuazione (artt. nn. 10bis "Conservazione degli habitat naturali", 14 "Tutela delle acque", 20 "Zona C");
4. di **valutare "bassa" l'incidenza** dello scarico, di cui alla premessa, per gli habitat e le specie animali di interesse comunitario: l'esercizio dell'impianto di trattamento, nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra, non produrranno una significativa perturbazione degli habitat, delle specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti presso il SIC-ZPS IT4050001 - Gessi Bolognesi, Calanchi dell'Abbadessa e possono pertanto ritenersi conformi alle vigenti Misure specifiche di conservazione ed il Piano di gestione del Sito Natura 2000.
5. di dare atto che il presente nulla-osta è strettamente vincolato all'autorizzazione allo scarico rilasciata dall'autorità competente, fa salva l'osservanza dei limiti più restrittivi che in futuro venissero imposti da normativa statale, regionale o comunale ed è da riferirsi esclusivamente all'impianto di trattamento autorizzato ed alle acque ed al corpo recettore indicato nell'istanza; ogni modifica apportata all'impianto di trattamento e/o all'edificio (quale ad es. un aumento della superficie utile o variazione della destinazione d'uso, che dia luogo ad un aumento del carico organico espresso in abitanti equivalenti A.E) rispetto alla situazione autorizzata, dovrà essere comunicata ai sensi dell'art. 45, comma 11, del DLgs 152/06 e s.m.i. all'Amm.ne Comunale per l'aggiornamento dell'autorizzazione e per l'acquisizione del preventivo nulla-osta ed eventuale valutazione d'incidenza di competenza;
6. di trasmettere il presente atto al competente Servizio del Comune di San Lazzaro di Savena;
7. di fare salve eventuali norme più restrittive da parte di altri Enti competenti;
8. di comunicare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Si ricorda che il presente atto è propedeutico ai provvedimenti autorizzativi di competenza di altri Enti.

Elenco delle piante

Nota bene: si dovranno impiegare esclusivamente le forme tipiche delle seguenti specie e non varietà ornamentali.

1. Ginepro *Juniperus communis*
2. Salice bianco *Salix alba*
3. Salicene *Salix caprea*
4. Salice lanoso *Salix elaeagnos*
5. Salice rosso *Salix purpurea*
6. Pioppo bianco *Populus alba*
7. Pioppo grigio *Populus canescens*
8. Pioppo tremulo *Populus tremula*
9. Pioppo nero *Populus nigra*
10. Ontano nero *Alnus glutinosa*
11. Carpino bianco *Carpinus betulus*
12. Carpino nero *Ostrya carpinifolia*
13. Nocciolo *Corylus avellana*
14. Cerro *Quercus cerris*
15. Rovere *Quercus petraea*
16. Roverella *Quercus pubescens*
17. Olmo campestre *Ulmus minor*
18. Bagolaro *Celtis australis*
19. Crespino *Berberis vulgaris*
20. Rosa selvatica *Rosa canina*
21. Perastro *Pyrus pyraster*
22. Sorbo domestico *Sorbus domestica*
23. Sorbo ciavardello *Sorbus torminalis*

24. Agazzino *Pyracantha coccinea*
25. Biancospino *Crataegus monogina*
26. Biancospino *Crataegus oxyacantha*
27. Ciliegio selvatico *Prunus avium*
28. Prugnolo *Prunus spinosa*
29. Maggiociondolo *Laburnum anagyroides*
30. Citiso *Cytisus sessilifolius*
31. Ginestra odorosa *Spartium junceum*
32. Vesicaria *Colutea arborescens*
33. Emero *Coronilla emerus*
34. Scotano *Cotinus coggyria*
35. Acero campestre *Acer campestre*
36. Acero opalo *Acer opulifolium*
37. Acero minore *Acer monspessulanum*
38. Fusaggine *Euonymus europaeus*
39. Fusaggine a foglie larghe *Euonymus latifolius*
40. Alaterno *Rhamnus alaternus*
41. Spinocervino *Rhamnus catharticus*
42. Tiglio nostrano *Tilia plathyphyllos*
43. Tiglio riccio *Tilia cordata*
44. Olivello spinoso *Hippophae rhamnoides*
45. Corniolo *Cornus mas*
46. Sanguinello *Cornus sanguinea*
47. Erica arborea *Erica arborea*
48. Brugo *Calluna vulgaris*
49. Frassino minore *Fraxinus ornus*

50. Frassino meridionale *Fraxinus angustifolia*

51. Ligustro *Ligustrum vulgare*

52. Fillirea *Phillyrea latifolia*

53. Sambuco *Sambucus nigra*

54. Lantana *Viburnum lantana*

55. Madreselva pelosa *Lonicera xylosteum*

piante naturalizzate

1. Leccio *Quercus ilex*

2. Albero di Giuda *Cercis siliquastrum*

3. Cipresso *Cupressus sempervierens*

4. Nespolo *Mespilus germanica*

5. Tamerice *Tamarix gallica*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.